

Emergenza COVID 19

NORMATIVA FINANZIARIA E FISCALE PER IL TERZO SETTORE

Newsletter giugno 2020

Sommario

1	INTRODUZIONE	1
2	IL TERZO SETTORE NEL DECRETO RILANCIO	1
3	IL DL 8 APRILE 2020 N. 23, C.D. DL LIQUIDITÀ	2
	Sostegno alla liquidità e autocertificazione	2
	Prestiti garantiti da SACE	3
	Garanzia della continuità aziendale.	4
	Sospensione dei versamenti tributari e contributivi	4
	Responsabilità del datore di lavoro	4
4	IL DL 19 MAGGIO 2020, N.34 CD. DL RILANCIO	4
	Sintesi del contenuto del decreto	4
	Informazioni aggiuntive	6
5	APPENDICE: ASSOCONSULT- DECRETO RILANCIO RIEPILOGO MISURE PER IMPRESE ED ECONOMIA	7
	Sostegno alle imprese e all'economia	7
	Misure di incentivo e semplificazione fiscale	10
	Misure per la tutela del credito e del risparmio	11
	Misure per le infrastrutture e i trasporti	12

1 INTRODUZIONE

Questo documento intende fornire tempestivamente alcune integrazioni alla “Guida per il Terzo Settore sulla normativa finanziaria e fiscale” nell'emergenza da Covid 19 (aprile 2020), a seguito del fatto che il “Decreto liquidità”, convertito in legge, introduce significative modifiche ai termini del finanziamento con garanzia statale ed anche alcune semplificazioni sul piano della procedura.

Noto è pure il testo del “Decreto Rilancio” (pubblicato in GU il 19 maggio), le cui caratteristiche salienti appaiono particolarmente rilevanti in generale e in particolare per l'ampliamento di prospettiva nei confronti del Terzo Settore, il grande assente nei decreti precedenti.

2 IL TERZO SETTORE NEL DECRETO RILANCIO

Nel “Decreto Liquidità” il discrimine per ottenere i benefici previsti da parte degli enti del Terzo Settore era l'iscrizione al Registro delle Imprese, sostanzialmente il non profit imprenditoriale.

L'Art. 67 del “Decreto Rilancio”, che tratta il tema non secondario dell'incremento del Fondo Terzo settore, delinea maggiormente l'idea del legislatore sui confini ‘allargati’ del Terzo Settore:

“Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020”.

Dichiara la portavoce nazionale del Forum Terzo settore, Claudia Fiaschi: *“soddisfatti per le misure di sostegno, solo collaborando potremo superare questa crisi”.*

“Previsti il rifinanziamento per 100 milioni di euro del fondo per le attività delle associazioni (art. 67), un fondo specifico per aiutare nel post emergenza il Terzo settore del Mezzogiorno, ulteriori risorse per interventi di contrasto alla povertà educativa nelle Regioni del Sud. Ma - spiega una nota del Forum, non ci saranno solo risorse: gran parte delle misure di sostegno già previste per le imprese, saranno finalmente estese anche a tutti gli enti del Terzo settore comprese le agevolazioni sugli affitti, quelle per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e dei mezzi”.

“L'analisi puntuale del decreto ci consentirà una valutazione più dettagliata; ci riserviamo di lavorare per l'inclusione delle questioni rimaste fuori dal provvedimento nella fase di conversione del decreto alle Camere”

Per una visione puntuale del decreto, senz'altro utile la consultazione del documento di CSV che espone una classificazione sistematica ed esaustiva delle disposizioni del decreto rilancio riguardanti il non profit.

<https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/cosa-prevede-il-decreto-rilancio-per-il-non-profit-dl-34-2020/>

Ora il DL Rilancio contiene un insieme apprezzabile di misure che coinvolgono il Terzo settore.

3 IL DL 8 APRILE 2020 N. 23, C.D. DL LIQUIDITÀ

Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la legge 5 giugno 2020, n. 40 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.*

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg>

In sintesi, qui di seguito le principali modifiche rispetto al Decreto di aprile.

Sostegno alla liquidità e autocertificazione

Circa la copertura al 100% del Fondo di garanzia per le PMI per finanziamenti fino a 25mila euro:

- il limite di 25.000 euro è elevato a 30.000 euro
- la durata è stata estesa da 6 a 10 anni
- è stato semplificato il calcolo del tasso di interesse: dal calcolo del Sole 24 Ore (23 maggio) il tasso massimo per durate di 9 e 10 anni si colloca al 2%
- è previsto che l'ammontare del finanziamento possa essere parametrato, alternativamente, al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale.

Uno degli emendamenti più rilevanti introduce la autocertificazione per le richieste di prestiti coperti da garanzia statale.

Chi chiede un prestito dovrà attestare che l'attività dell'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica oppure dagli effetti delle misure di prevenzione (lockdown).

La banca verificherà che i dati aziendali forniti all'intermediario finanziario siano veritieri e che il finanziamento sarà utilizzato per sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi in Italia.

Il titolare deve essere ovviamente in linea con le norme anti-mafia.

Le norme erano attese per contribuire a velocizzare le procedure di affidamento da parte del settore bancario così come l'introduzione di una qualche forma di manleva sull'attività del personale bancario in questo periodo emergenziale che, però, non è entrata nel decreto.

L'evasione delle domande, specie per il segmento dei prestiti fino a 25.000 euro (ora 30.000 euro) sta andando a rilento: è notizia del Corriere della Sera del 6 giugno che "... i dati di ieri segnano un'accelerazione rispetto a quelli dei giorni precedenti" sia in generale che sullo specifico segmento dei prestiti fino a 30.000 euro. Dalle ultime informazioni dal campo, l'accelerazione non sembra decisiva perché comunque le banche 'istruiscono la pratica'. Nel caso, inoltre, di domanda di prestito originariamente da 25.000 euro e successivamente avanzata per 30.000 euro (ovviamente sempre nel rispetto dei limiti sopra evidenziati), opinione prevalente è che venga assegnato un nuovo numero di pratica e, estremizzando, si debba ricominciare da capo.

Riteniamo utile riproporre il contenuto della lettera circolare ABI sull'interpretazione da darsi al limite dei prestiti fino a 30.000 euro. In sintesi "tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito". La versione integrale della lettera è riportata nell'aggiornamento della Guida di cui parliamo nel paragrafo finale.

Prestiti garantiti da SACE

Della garanzia SACE potranno beneficiare le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI dovranno aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI.

Altra importante novità è la previsione che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il cui contenuto riguarderà anche i requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell'evasione fiscale. Anche questa norma era attesa per contribuire a velocizzare le procedure di affidamento da parte del settore bancario.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non sarà tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare, tra le altre cose, che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale.

I finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato. Tali disposizioni si applicano anche, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Sulle altre modifiche introdotte segnaliamo:

Garanzia della continuità aziendale.

Rinvio al settembre 2021 dell'entrata in vigore di Codice della crisi e dell'insolvenza (diritto societario e concorsuale).

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

In generale, sono sospesi fino al 16 settembre 2020. In particolare, è necessario verificarne l'applicazione alla propria specifica realtà perché alcune sospensioni di contributi e ritenute sono riservate ai settori più colpiti il cui elenco è definito dalla norma.

Responsabilità del datore di lavoro

La norma introdotta prevede che l'adozione dei protocolli di sicurezza, in attuazione del Protocollo nazionale, costituisce corretto adempimento degli obblighi ex art. 2087 cc e, in quanto tale, è idonea ad escludere la responsabilità civile e penale dell'imprenditore.

Per una visione più completa del Decreto Liquidità si può consultare il seguente articolo del 31 maggio 2020:

<https://www.studiocataldi.it/articoli/38705-decreto-liquidita-tutte-le-novita-dopo-l-ok-della-camera.asp>

4 IL DL 19 MAGGIO 2020, N.34 CD. DL RILANCIO

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>

Il decreto costituisce il terzo ed ultimo tassello degli interventi governativi: è un decreto particolarmente complesso e corposo: consta di 256 articoli che si sviluppano su ben 464 pagine.

Il "DL Rilancio" è probabilmente uno dei provvedimenti di maggior peso di questa stagione, lo è per l'entità delle cifre stanziare, per la sua lunghezza imponente e anche, rispetto al tema qui trattato, per la quantità di riferimenti al Terzo Settore. Chi ha seguito le vicende di questi mesi ha riscontrato a più riprese la sensazione del Terzo settore di essere stato poco considerato, sia rispetto alle conseguenze patite dalla crisi, sia nel riconoscimento per il ruolo svolto, sia rispetto alle misure messe in atto per sostenerlo.

Sono già stati presentati oltre 8.000 emendamenti (di cui un terzo da parte della maggioranza) e la discussione parlamentare, già iniziata, si presenta particolarmente vivace se non tribolata. Ovviamente solo una parte molto ridotta di tali emendamenti verranno ammessi per l'esame in Commissione o perché non c'entrano nulla con la materia del decreto o perché non hanno la copertura finanziaria indispensabile e quindi non riceveranno la bollinatura della Ragioneria generale. L'obiettivo, ambizioso è di convertirlo in legge entro giugno: comunque, molte delle misure adottate necessiteranno di circa 90 decreti attuativi per essere operative.

Sintesi del contenuto del decreto

Per una visione complessiva del decreto per quanto riguarda gli aspetti relativi a imprese ed economia si rimanda documento di Assoconsult, riportato nella successiva Appendice.

Con riferimento ai temi di impresa ed economia riportiamo una sintesi tratta da un articolo di INNEXTA, Consorzio Camerale credito e finanza, del 28 maggio u.s.:

<https://www.innexta.it/thursday-talk-dal-cura-italia-al-decreto-rilancio-le-misure-a-supporto-delle-imprese/>

"La principale novità introdotta dal D.L. Rilancio consiste nel tentativo di andare oltre il sistema dei finanziamenti bancari garantiti, che presenta evidentemente il rischio di

accrescere eccessivamente il grado di leverage delle imprese compromettendone l'equilibrio finanziario nel medio periodo, mediante contributi a fondo perduto e incentivi fiscali alla ricapitalizzazione delle imprese. Nel far questo è stata adottata una segmentazione delle imprese in base all'entità dei ricavi del periodo d'imposta 2019, stabilendo che:

- *Per le imprese e i lavoratori autonomi sotto la soglia di 5 milioni: un contributo a fondo perduto, riconosciuto in caso di diminuzione di almeno un terzo dei ricavi del mese di aprile del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, da calcolarsi sull'entità della diminuzione dei ricavi applicando l'aliquota del 20% (in caso di ricavi 2019 non superiori a 400mila euro), oppure del 15% (nell'intervallo fra 400mila e un milione di euro) oppure ancora del 10% (nel range 1-5 milioni di euro)."*

Dalla circolare n. 15/E dell'agenzia delle Entrate del 13 giugno 2020: dal 15 giugno si potranno inviare le istanze telematiche per richiedere le somme spettanti alle PMI che si trovino nelle suddette condizioni. Non è un click day e, quindi, c'è il tempo per preparare con cura le domande di questo contributo a fondo perduto (60 giorni).

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/circolare+CFP_v.13062020.pdf/4fb3aade-b1e1-1adf-f4bc-a126b33d08cf

- *"Per le società di capitali di medie dimensioni (con ricavi fra 5 e 50 milioni): un sistema di incentivi fiscali finalizzato alla ricapitalizzazione, fruibile dalle imprese che, avendo subito una diminuzione in misura non inferiore al 33% dei ricavi del bimestre marzo-aprile 2020 rispetto al medesimo bimestre del 2019, effettuino un aumento di capitale esclusivamente a pagamento e integralmente versato nel periodo compreso fra il 19/5/2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e il 31/12/2020.*

Il beneficio fiscale è duplice e si applica:

- *ai soci (sia persone fisiche che giuridiche) sotto forma di credito d'imposta del 20%.*
- *alle società emittenti nella forma di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e, comunque, fino a un massimo di 800 mila euro.*

Di particolare interesse è la previsione di un meccanismo, ribattezzato come "Pari Passu" (sistema in base al quale lo Stato eroga, senza obbligo di restituzione, ma solo in misura equivalente a contestuali interventi di ricapitalizzazione posti in essere dai soci) che prevede l'intervento del neo costituito "Fondo Patrimonio PMI" gestito da Invitalia.

- *Per le società con fatturato annuo superiore a 50 milioni: la possibilità di un futuro intervento nel capitale da parte di CDP S.p.A., che è stata autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", grazie ad apporti conferiti dal MEF nella misura massima di 44 miliardi nell'anno 2020. Tale Patrimonio, che cesserà decorsi dodici anni dalla costituzione, potrà essere investito nelle imprese con fatturato superiore a 50 milioni, operando in via preferenziale mediante:*

- *la sottoscrizione di obbligazioni convertibili;*
- *la sottoscrizione di azioni di nuova emissione;*
- *l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario, in caso di operazioni di rilevanza strategica.*

Le novità dell'ultimo Decreto, se da un lato presentano l'indubbio merito di correggere il tiro rispetto ai precedenti interventi governativi, esclusivamente orientati a favorire l'iniezione di capitale di debito, sollevano qualche perplessità sulla reale futura efficacia delle misure di ricapitalizzazione. Proprio le imprese di minore dimensione, che tipicamente scontano la maggiore sottocapitalizzazione e la correlata eccessiva incidenza degli oneri finanziari, sono infatti escluse dagli incentivi alla patrimonializzazione. Come osservato, infatti, ad esse è riservato esclusivamente un contributo a fondo perduto, che nulla ha di "prospettico" e che stride con la denominazione del D.L. Rilancio".

I dubbi dei commercialisti sul decreto:

“Il Decreto Rilancio non è particolarmente pregnante rispetto alle misure attese – spiega il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano – contiene qualche norma apparentemente interessante ma insufficiente per far ripartire velocemente l’economia, come ad esempio l’eliminazione del debito Irap, su cui tra l’altro sorgono problemi di progressività dell’imposta, o la previsione dei crediti di imposta per sanificazioni e locazioni, peraltro già presenti nei precedenti decreti, oltre all’inserimento di alcune compensazioni più favorevoli ai contribuenti. Ma nel DL non c’è alcun cenno al ruolo delle banche, lasciando così intatto quanto previsto dal Decreto Liquidità, con tutti i dubbi e le perplessità rispetto all’arbitrarietà delle erogazioni da parte degli istituti di credito: è un’altra occasione mancata per immettere subito liquidità sufficiente a un rilancio nel breve tempo dell’economia reale. ... “.

Informazioni aggiuntive

- Misure in materia di ammortizzatori sociali e lavoro.

I temi rilevanti:

Lavoro agile (art.90)

riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, un diritto al lavoro agile ai genitori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, e ciò anche in assenza di accordi individuali.

Proroghe e rinnovi di contratti a termine (art.93).

Sono consentite fino al 30 agosto 2020 per i contratti di lavoro subordinato a termine in essere dal 23 febbraio 2020

- Misure di sostegno alle imprese per la riduzione dei rischi di contagio nei luoghi di lavoro (art.95)

Interventi straordinari per 403 milioni di euro, destinati alle imprese che, successivamente al 17 marzo 2020, hanno acquistato apparecchiature e dispositivi destinati alla riduzione del rischio contagio.

L'erogazione dei contributi è affidata a Invitalia Spa, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'INAIL

Importo massimo concedibile:

15.000 euro per imprese < 10 dipendenti

50.000. euro per imprese > 10 <50 dipendenti

100.000 euro per imprese > 50 dipendenti

2) Misure per favorire il pagamento dei debiti della PA (art 115)

- E' stato istituito un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province enti locali.

5 APPENDICE: ASSOCONSULT- DECRETO RILANCIO

RIEPILOGO MISURE PER IMPRESE ED ECONOMIA



Misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Alle imprese nello specifico arrivano tre diversi aiuti in base ai ricavi, ma quasi tutte (con l'esclusione di quelle sopra i 250 milioni di ricavi, meno di mille imprese) non dovranno a giugno la rata Irap. La cancellazione vale circa 4 miliardi che si aggiungono ai circa 6 per i ristori a fondo perduto sotto i 5 milioni (minimo 1000 euro, calcolati sulla base delle perdite, al 20-25-10%). Per le imprese più piccole ci saranno anche sconti sulle bollette (appostati 600 milioni) e il credito d'imposta sugli affitti al 60% esteso a tutte le aziende. Per le attività di medie dimensioni, tra 5 e 50 milioni, ci sarà un mix di incentivi fiscali agli aumenti di capitale e la possibilità di un intervento di Invitalia con un nuovo 'Fondo patrimonio Pmi'. Previsti incentivi anche per i privati che investono in aziende danneggiate dal Covid. Per le imprese sopra i 50 milioni scenderà in campo Cdp. Sospese poi plastic e sugar tax, rinviate al 16 settembre le scadenze fiscali e aumento a 1 milione delle compensazioni. Aiuti anche alle start up innovative.

Di seguito abbiamo provato a sintetizzare, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste che più potrebbero impattare il nostro settore.

Sostegno alle imprese e all'economia

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria. Tra le principali misure:

- un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
 1. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;

2. 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
3. 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a Cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

- l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
- la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
-
- il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo

detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;

- ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
- l'autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
- l'istituzione del "Fondo Patrimonio PMI", la cui gestione sarà affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;
- ulteriori misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;
- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e l'incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto "cura Italia", del fondo 394/81 per l'internazionalizzazione delle p.m.i., con l'ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l'internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;

- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;
- ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;
- la previsione che le regioni e le province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

- cancellazione clausole IVA: sopresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
- detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
- credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
- compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;

- credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell'aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
- riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell'epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva;
- incentivi per gli investimenti nell'economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l'investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
- versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
- sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione;
- sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
- sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
- proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
- proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento;
- rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta;
- rinvio dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
- rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
- modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

Misure per la tutela del credito e del risparmio

Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del

decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

Inoltre, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto.

Misure per le infrastrutture e i trasporti

Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

- al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;
- per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all'infrastruttura;
- si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;
- si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l'azzeramento, dell'importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento;
- al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
- per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard*, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali *segway*, *hoverboard*, monopattini e *monowheel*. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;

- viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento;
- al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali

